

ALLEGATO A) Mod. 7A

Comunicazione Informativa sugli Obblighi Di Comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti

(Ai sensi dell'Art. 49 Regolamento Isvap* n. 5/ 2006 e successive modifiche)

Avvertenza:

- ✓ Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione gli intermediari consegnano al contraente copia della presente comunicazione informativa**; l'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
- ✓ Le precisiamo che la presente non costituisce impegno all'acquisto delle polizze trattate. I dati richiesti hanno l'unico scopo di consentire un corretto adempimento dell'Art. 49 del Regolamento Isvap 5/ 2006 e successive modifiche.

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/ 2005 e successive modifiche (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento ISVAP n. 5/ 2006 e successive modifiche in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, la Bartolini e Mauri Assicuratori Srl La informa di quanto segue:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) con il limite di 3.000,00 € per singola rata, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750,00 € annui per ciascun contratto - Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e successive modifiche.

In relazione all'R.C. Auto, Le ricordiamo che le compagnie inoltre sono libere di adottare criteri più restrittivi al limite di 3.000,00 € per il pagamento dei premi assicurativi; tali eventuali restrizioni Le verranno comunicate dalla Bartolini e Mauri Assicuratori Srl.

Sulla base di contatti intercorsi per le vie brevi con il Ministero dell'economia e delle finanze dalle nostre Associazioni di Categoria - ANIA Prot. 0471 Comunicazione del 23/12/2011 - , precisiamo che:

- ✓ nel caso di pagamento di premi assicurativi R.C. Auto la soglia di € 3.000,00 per l'utilizzo del contante rileva solo con riferimento al singolo rapporto assicurativo. Pertanto nel caso di pagamento contemporaneo di più premi, ciascuno relativo ad un diverso rapporto contrattuale, può essere corrisposta una somma in contanti complessiva pari o superiore ai 3.000,00 €, purché per ognuno di tali contratti il premio in pagamento non sia pari o superiore a detta cifra;
- ✓ nel caso di pagamenti di premi assicurativi R.C. Auto contrattualizzati in forma rateizzata, la soglia di 3.000,00 € per l'utilizzo del contante rileva solo con riferimento a ciascuna rata, senza considerare l'importo dell'intero premio.

Ovviamente quanto affermato deve trovare esatto riscontro nella documentazione di polizza e nei singoli quietanzamenti.

*** Ai sensi dell'Art 13, CO. 42, della Legge n. 135 del 7/08/2012, "ogni riferimento all'Isvap contenute nel presente Mod. è da intendersi effettuato all'IVASS".**

**** Il documento deve essere consegnato anche dagli addetti all'attività di intermediazione che operano all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nel registro**

Luogo e Data

Torino 14/05/2018

Responsabile dell'attività di intermediazione


ALBERTO LEANDRO MAURI